

Legge regionale 10 maggio 2002, n.16

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n.83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese".

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 83 del 1995)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 83/1995 è sostituito dal seguente:

ARTICOLO 6

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88. Il Collegio è nominato, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il Presidente, e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Collegio, in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redige la relazione di cui all'articolo 5, comma 2 della presente legge, nonché una relazione sul bilancio preventivo. Nella relazione il Collegio può formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni del Codice civile relative ai Collegi sindacali delle società per azioni in quanto compatibili con la presente legge.

4. Nel caso in cui l'Azienda, a norma dell'articolo 2, comma 1, costituita o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell'Azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi Collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all'articolo 5, comma 3.

5. I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall'Azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

